

GATTI, MIGLIOLI, MADIA, GNECCHI, BERRETTA e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

negli scorsi giorni la CGIL ha comunicato i dati, a sua disposizione, riguardo all'indennità una tantum, introdotta dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e modificata dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), riservata ai collaboratori coordinati e continuativi;

tale indennità, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore ai 4.000 euro, è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, con alcune eccezioni, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: operino in regime di monocommitenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata; le indennità erogate, comunque, non siano state, nelle media, superiori a circa 2000 mila euro;

i dati diramati dalla CGIL indicano in circa 17.800 domande presentate dai cosiddetti co.co.co. per potere godere dell'indennità. Di queste domande ne sarebbero state accolte 3.150, mentre le restanti sarebbero state respinte per la mancanza dei requisiti necessari;

è evidente che se si escludono a priori dal beneficio tutti i collaboratori della pubblica amministrazione e tutti coloro che hanno percepito nell'anno precedente un reddito inferiore a 5.000 euro, ovvero la maggioranza dei contratti, e se si escludono tutti i nuovi assunti del 2010 in possesso dei requisiti, ma che non hanno lavorato almeno 3 mesi l'anno precedente, non possono che essere questi i risultati;

nel 2009 erano state erogate meno di 2000 indennità a fronte di circa 10.000 domande;

nel rendere noti i dati la CGIL ha evidenziato che, pur essendo trascorsi più di sei mesi dall'approvazione della finanziaria per il 2010, non esistono ancora dati ufficiali per il 2009 riguardo all'indennità una tantum riservata ai collaboratori coordinati e continuativi;

se i dati resi noti dalla CGIL rispondessero al vero, risulterebbe la sostanziale inefficacia e limitatezza delle misure adottate con la finanziaria per il 2010;

la Commissione lavoro ha elaborato un testo unificato (AC 2100 e altri), poi modificato, che prevedeva un monitoraggio delle domande e delle indennità erogate, con l'obiettivo di un utilizzo dei fondi residui per aumentare platea dei beneficiari e ammontare dell'indennità -:

quali siano i dati a disposizione del Ministro riguardo al numero di domande

inoltrate, nonché di quelle accolte, nel primo semestre del 2009, dai collaboratori coordinati e continuativi, al fine di usufruire dell'indennità prevista dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

se esistano residui sulle somme previste per il 2009;

se non ritenga eccessivamente limitativi i criteri necessari per potere usufruire della indennità in questione;

quali iniziative intenda adottare al fine di rendere la norma realmente efficace e capace di raggiungere l'effettiva platea delle migliaia di lavoratori a progetto che, anche a causa della crisi economica in atto, non hanno avuto il rinnovo del contratto di lavoro.

(5-03365)